

ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI

PREMESSA

Il D.lgs. 10.03.2023, n.24, pubblicato nella G.U. del 15 marzo scorso, e in vigore dal 30 Marzo, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha stabilito una disciplina completa ed organica della materia delle “segnalazioni whistleblowing”, prevedendo un insieme di regole più dettagliate e livelli di tutela dei “segnalanti” più stringenti rispetto al passato, con conseguente imposizione a carico delle aziende di nuovi obblighi e prescrizioni nella strutturazione dei “canali di segnalazione” e dei livelli di tutela da offrire alle persone che effettueranno le segnalazioni protette. (c.d. “Whistleblowers”).

In tal senso, il D.lgs. 24/ 2023, infatti, definisce la “**persona segnalante**”, come la “**persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo**”, ricomprendendo in tal modo entro la categoria dei c.d. “whistleblowers”, non solamente i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova e gli ex dipendenti.

Inoltre il livello di protezione e di tutela giuridica spettante ai soggetti segnalanti in senso stretto, viene esteso anche ad altri soggetti, **e precisamente ai c.d. “facilitatori” (definiti come “le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”), ai parenti entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo contesto lavorativo.**

LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA SOCIETA’

La situazione attuale della FIBRAN SPA fa sì che, in quanto soggetto del settore privato che ha impiegato una media di 50 o più dipendenti nell’anno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs.10-03.2023, n.24, rientra nel campo di applicazione di cui all’art.3, comma 2, lett. a) del decreto legislativo, rientrando all’interno del gruppo individuato all’art.2, comma 1, lettera q), all’interno della tipologia di cui al **n.1**, ossia “soggetti diversi da quelli del settore pubblico, che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.”

NATURA ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno concernere, in generale, comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse o l’integrità della società, consistenti in:

a) le violazioni delle disposizioni ricomprese ai nn.3,4,5 e 6 dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.24/2023 e, quindi, per l’esattezza:

n.3

illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto legislativo 10.03.2023, n.24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea, indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;

- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

n.4

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel Diritto derivato pertinente all'Unione europea;

n.5

atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art.26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;

n.6

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Ai fini di una opportuna semplificazione, onde sintetizzare le sopracitate indicazioni normative, si fa presente che l'oggetto delle segnalazioni che è possibile effettuare può riguardare soltanto ed esclusivamente violazioni, eventualmente poste in essere, che siano connesse al diritto di derivazione dell'Unione europea.

Eventuali segnalazioni di fatti e condotte non rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo precedente non saranno trattate dal Soggetto esterno alla Società, incaricato della gestione del canale di segnalazione, con le modalità e per le finalità stabilite ai punti successivi, ma il Soggetto esterno alla Società, incaricato della gestione del canale di segnalazione, trasmetterà la relativa segnalazione alla Società, nella persona delle funzioni aziendali competenti, onde queste ultime possano gestirle nei modi e nelle forme da essa ritenute più opportune, e nell'ambito delle procedure e regolamenti aziendali applicabili.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

È istituito un apposito canale di segnalazione interno, che garantirà, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione sarà affidata a un soggetto esterno alla Società, che viene individuato nella persona dell'Avv. Franco Capitoni, con Studio in Montepulciano (SI), via G. Matteotti n.44; recapiti telefonici: 0578 757099- 328 6237085; indirizzo mail su cui effettuare le segnalazioni: capitonifranco@gmail.com

La segnalazione presentata a un soggetto aziendale diverso dal referente sopra indicato è dal destinatario della segnalazione trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al gestore del canale di segnalazione sopra menzionato, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione, il gestore del canale di segnalazione svolgerà le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiederle una integrazione.
- c) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la presentazione della segnalazione.
- e) la Società FIBRAN Spa, in accordo con il gestore del canale di segnalazione interno, mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese note, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet della società, ai soggetti diversi dai lavoratori che comunque possano assumere la qualifica di soggetti segnalanti, secondo le categorie sopra individuate.

SOGGETTI ABILITATI ALLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno essere compiute dai seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati dipendenti della società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e dall'art.54 –bis del D.lgs. 24 04 2017, n.50;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la sede, gli stabilimenti, i siti e le strutture produttive della Società;
- i lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici di beni e di servizi, fornitrici e di somministrazione che svolgono la propria attività presso la sede, gli stabilimenti, i siti e le strutture produttive della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività presso la sede, gli stabilimenti, i siti e le strutture produttive della Società, o che, in ogni caso, intrattengono rapporti contrattuali con la Società;
- le persone titolari di poteri e cariche amministrative, direttive, di controllo e di vigilanza, e di rappresentanza della Società;
- i volontari ed i tirocinanti;

Le segnalazioni non potranno essere anonime e potranno avere ad oggetto ogni violazione o semplice sospetto di violazioni connesse al Diritto dell'Unione Europea, come individuate e meglio precisate al punto precedente.

FORMA ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni orali sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interno, fissato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, termine comunque prorogabile in caso di necessità o di forza maggiore.

In caso di segnalazione erroneamente trasmessa e/o pervenuta a un soggetto diverso dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna, la stessa segnalazione dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interno, dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti in quanto connesse con normative inerenti il Diritto dell'Unione Europea, come sopra individuate e specificate, di cui il soggetto autore della segnalazione, si sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Oggetto di segnalazione sono, pertanto, azioni od omissioni, commesse o semplicemente tentate, che siano:

- Suscettibili di sanzioni anche nei confronti della Società FIBRAN SPA, in conseguenza di infrazioni di normative inerenti il Diritto dell'Unione Europea, come quelle sopra individuate e specificate, o che potrebbero comunque ingenerare il sospetto della commissione di illeciti rilevanti connessi alle suddette normative,

La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con un superiore gerarchico o i colleghi di lavoro, per i quali occorre fare riferimento alla Funzione Risorse Umane della Società FIBRAN SPA;

La segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, quindi dovrà, se possibile, contenere i seguenti elementi:

- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

A tal fine può essere anche utilizzato l'indirizzo e-mail del soggetto gestore del canale di segnalazione interno: ***capitoni franco@gmail.com***

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' FIBRAN SPA E DEL SOGGETTO GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.

La Società FIBRAN SPA metterà a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni saranno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, e pubblicate in una apposita sezione del sito internet della Società.

Le informazioni acquisite dal soggetto gestore del canale di segnalazione esterno saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto delle persone, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione e discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate le segnalazioni in mala fede e successivamente ritenute infondate;
- il soggetto gestore del canale di segnalazione interno valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità ed attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari;
- il soggetto gestore del canale di segnalazione interno non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime;

Non verranno prese in considerazione segnalazioni effettuate con canali diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

Il soggetto gestore del canale di segnalazione interno prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria, rilasciando alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Alla fine degli accertamenti, informa tramite e-mail il segnalante dell'esito e dello stato degli stessi, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Se necessario il soggetto gestore del canale di segnalazione interno richiederà chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il soggetto gestore del canale di segnalazione interno verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il soggetto gestore del canale di segnalazione interno può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione e di trasmettere l'informativa alla Funzione Aziendale Gestione delle Risorse Umane Personale per l'avvio del procedimento disciplinare.

Nel caso, in cui, invece, non si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il soggetto gestore del canale di segnalazione interno gestisce le segnalazioni coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti- anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti- quali:

- Il vertice aziendale, le funzioni dirigenziali, il Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto, ovvero il superiore gerarchico della persona che compie la segnalazione, per l'acquisizione degli elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare l'identità del segnalante.
- Il vertice aziendale per eventuali profili di responsabilità disciplinare.

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano a favore delle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero in quelle previste dalla presente procedura;
- b) la segnalazione è stata effettuata con rispetto delle condizioni, modalità e forme previste e richiamate ai punti precedenti della presente procedura.

Le persone segnalanti che hanno effettuato la segnalazione nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo precedente non possono subire atti di ritorsione, i quali sono, pertanto, espressamente proibiti.

Si considerano, a tali effetti, atti di ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria,
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie e l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

L'eventuale commissione di atti di ritorsione, quali quelli espressamente menzionati, al paragrafo precedente legittimano la persona segnalante che li ha subiti al ricorso della tutela dei propri diritti nei modi e nelle forme prevista dalla legge.

NORME PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati non oltre il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre il cinque anni dal decorrere della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art.12 del D. Lgs.24/2023.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni.

La riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona autrice della segnalazione. Ogni trattamento dei dati personali che si renderà necessario per dare esecuzione alla presente procedura sarà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del D. Lgs.196/2003 e del D.lgs. 51/2018.

Il soggetto gestore del canale di segnalazione esterno è considerato titolare del trattamento a tutti gli effetti di legge e con le connesse responsabilità, ed adotta tutte le misure più appropriate a tutela dei diritti degli interessati.

I dati personali che manifestamente non sono utili di una specifica segnalazione non sono raccolti, o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Genova - Roccastrada (GR) 30.11.2023
Per la Società FIBRAN SPA